

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ENTE BILATERALE AGRICOLO NAZIONALE (E.B.A.N.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE.

L'anno 2014, il giorno ^{agosto} 08 del mese di ~~giugno~~, in Roma,

TRA



- Dott. VITTORIO GUERRIERO CONTI, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di **Commissario Straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 - in virtù del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 e, come tale, suo legale Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

- Dott. ROBERTO CAPONI, nato a Roma (RM) l'11 ^{agosto} ~~settembre~~ 1959, codice fiscale CPNRRT59M11H501P domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente, e dunque, legale rappresentante dell'**Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.)**, con sede in Roma (RM), Via Flavia 3, codice fiscale 97736170586, giusti poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo;
In appresso anche più brevemente **(E.B.A.N.)**



PREMESSO

- che l'art. 7 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto in data 25 maggio 2010 dalle Organizzazioni datoriali: Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori - Cia, e dalle Organizzazioni sindacali: FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL ha stabilito la costituzione tra le parti firmatarie di un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N.;

[Handwritten signature]

- che il suddetto articolo ha previsto che dalla data di effettiva operatività della presente convenzione, la contribuzione a favore dell'Ente Bilaterale EBAN sostituirà quella destinata al FISLAF, la cui riscossione è effettuata dall'Istituto in forza della convenzione autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 128 del 27 gennaio 1998 e sottoscritta il 19 marzo 1998;



VISTI

- la determinazione del Presidente dell'INPS del 5 agosto 2011 n. 369;
- l'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- l'accordo del 24 gennaio 2012 tra INPS e S.I.S.P.I. S.p.A. (SISPI), per la gestione dei flussi informativi e finanziari derivanti dalla convenzione che l'INPS sottoscrive con Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dello stesso Ente Bilaterale/Fondo/Cassa a mezzo del mod. F24;
- la determinazione del Commissario straordinario dell'INPS del 6 giugno 2014 n. 89;

CONSIDERATO



- che l'Istituto stipula apposite convenzioni per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Sistema Bilaterale con le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno costituito Enti Bilaterali, Fondi, Casse previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL, e con gli Enti Bilaterali, i Fondi, le Casse, previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Il soggetto aderente affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, di cui agli articoli del CCNL indicato nel preambolo della presente convenzione.

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle Entrate, per conto dell'Ente Bilaterale, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo".

I datori di lavoro, all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Art.2

Modalità di riscossione

Il versamento dei contributi di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro, nella misura prevista dal C.C.N.L. vigente:

- 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato;
- 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato.

Qualora i contratti e gli accordi collettivi intervengono a modificare la misura del contributo l'INPS provvederà alla rideterminazione dei nuovi importi previa formale richiesta avanzata dall'Ente Bilaterale, da produrre entro il 31 gennaio dell'anno cui l'imposizione si riferisce.

I datori di lavoro, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscriveranno sul Mod. DMAG l'apposito riquadro in cui viene evidenziata la volontà di applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro.

La sottoscrizione vale come autorizzazione per l'INPS di predeterminare l'importo dovuto per l'Ente Bilaterale EBAN.





L'INPS, a tal fine, indicherà nella lettera contenente gli estremi di pagamento, anche l'ammontare del contributo dovuto dal datore di lavoro, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "Contributo per il finanziamento dell'EBAN".

I versamenti effettuati dai datori di lavoro del settore, aventi la specifica causale contributo, saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dell'Ente Bilaterale.

L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti dai datori di lavoro agricoli.

Art.3

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare ai datori di lavoro interessati le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza datori di lavoro interessati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.4

Esclusione esazione coattiva

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi stessi.

Art.5

Fornitura dati

I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione dell'Ente Bilaterale entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce trimestrali DMAG, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla retribuzione denunciata per ciascun lavoratore.



Il responsabile dell'Ente Bilaterale potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l'apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.



Art.6

Costi

Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.

Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di tariffazione e riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale EBAN e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013 ed è così quantificato

- | | |
|---|--------|
| • Gestione delega singole righe modello F24 | € 0,17 |
| • Servizio Tariffazione | € 0,06 |

pari ad un totale di euro 0,23, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l'attività svolta da SISPI ed euro 0,18 IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l'attività effettuata dall'Istituto.

All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall'Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.



La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme dovute all'Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.

Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e L'EBAN.

Handwritten signature

E' a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.7

Responsabile dell'Ente bilaterale

Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile dell'Ente Bilaterale ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.

Il responsabile dell'Ente Bilaterale, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato - e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti dei datori di lavoro interessati e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'Ente Bilaterale e i datori di lavoro interessati.

Il soggetto aderente è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'EBAN.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. G. G.", located below the INPS stamp.

Art. 9

Soluzione problematiche

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile dell'Ente Bilaterale, di cui all'art. 7 del presente accordo.



Art.10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Foro competente

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Roma, 8 agosto 2014

IL Commissario Straordinario
dell'INPS

Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Guerriero Conti

Vittorio Guerriero Conti



Il Rappresentante legale
dell' EBAN

Roberto Cigni

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art.2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art.10; art. 11.

Il Rappresentante legale di EBAN

Roberto Cigni

